

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

RIESAME LEGGE REGIONALE

Determinazione delle indennità per gli amministratori e Sindaci  
Revisori dei Conti dell'E.R.S.A.P.

RIESAME LEGGE REGIONALE

"Determinazione delle indennità per gli amministratori e sindaci revisori dei conti dell'E.R.S.A.P."

Il Consiglio regionale  
ha riesaminato la seguente legge:

Art. 1

(Gettone di presenza)

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ERSAP, in applicazione dell'art. 22 della L.R. n. 32 del 28.10.1977, è concesso un gettone di presenza, per ciascuna seduta, pari a L. 25.000 lorde, per un massimo di otto sedute mensili, ivi comprese quelle delle Commissioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14 della L.R. n. 32 del 28.10.1977 e per non più di una seduta per ciascun giorno.

Art. 2

(Indennità di carica)

L'indennità di carica agli amministratori e ai Sindaci Revisori dei Conti dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP), in applicazione della L.R. 28.10.1977, n. 32, è fissata come segue:

- al Presidente e ai Vice Presidenti è assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 90% e al 60% dell'indennità di carica prevista per il Consigliere regionale;
- agli altri componenti il Comitato esecutivo e ai restanti membri del Consiglio di Amministrazione è assegnata una somma mensile pari, rispettivamente, al 25% e al 15% dell'indennità di carica prevista per il Consigliere regionale;
- ai Sindaci del Collegio dei Revisori dei Conti è assegnata una somma mensile lorda di L. 270.000, maggiorata del 50% per il Presidente.

L'emolumento mensile di ciascun amministratore, risultante dall'indennità di carica di cui al precedente comma, dai gettoni di presenza e da ogni altro compenso di qualsiasi provenienza legato direttamente o indirettamente con l'esercizio dell'incarico, esclusi i rimborsi e le indennità di cui all'art. 3, non può superare, in ogni caso, l'ammontare dell'indennità di carica prevista per il Consigliere regionale nella misura percentuale fissata come segue:

- Presidente: 100%
- Vice Presidente: 70%
- membro Comitato esecutivo: 35%
- restanti membri Consiglio di Amministrazione: 25%.

Art. 3

(Rimborso delle spese)

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti dell'ERSAP, in applicazione dell'art. 22 della legge regionale n. 32 del 28.10.77, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio documentate e l'indennità di missione secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i dipendenti regionali del livello più alto.

La missione e l'uso del mezzo proprio devono essere, in ogni caso, autorizzati dal Presidente dell'Ente o da un membro del Comitato Esecutivo da lui delegato.

Art. 4

(Decorrenza degli emolumenti e uffici erogatori)

La corresponsione delle indennità, gettoni di presenza e rimborso spese di cui alla presente legge decorre dal giorno dell'insediamento del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

Alla liquidazione degli emolumenti provvedono i competenti servizi dell'ERSAP utilizzando gli stanziamenti apposti, iscritti nel Bilancio dell'Ente.

Art. 5

(Modificazioni alla legge regionale n.32 del 28.10.77)

Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 28.10.77, n. 32 è sostituito dai seguenti:

"Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente dell'Ente che lo convoca e lo presiede, dai due Vice Presidenti e da altri sei componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nel nominare i componenti del Comitato Esecutivo, deve assicurare che metà di essi provenga dai membri di cui alla lettera b) del precedente art. 13 e l'altra metà dai membri di cui alla lettera d) del medesimo art. 13".

L'art. 20 della legge regionale 28.10.77, n. 32 è sostituito dal seguente :

"Per i componenti, comunque nominati, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti, val

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

3.

gono le norme di ineleggibilità o incompatibilità di cui alla legge 23.4.1981, n. 154.

Non possono in ogni caso far parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori dei conti coloro che ricevono lo stipendio dall'Ente - ad eccezione del rappresentante del personale previsto dall'art. 13, lettera c) della presente legge - o da organismi e aziende dipendenti o sovvenzionate dall'Ente stesso, nonché gli amministratori di tali organismi o aziende".

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Conte)

I. CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza  
Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott.Guaccero)

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 2 marzo 1982  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza - Bellifemine)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)